

# Politica di gestione dei conflitti d'interessi

## Indice

CAPO I – DEFINIZIONI .....	5
<b>art. 1 - definizioni</b> .....	<b>5</b>
CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI .....	8
<b>Art. 2 – Ambito di applicazione</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 3 – Principi generali</b> .....	<b>8</b>
CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI .....	9
<b>Art. 4 – Criteri di identificazione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 5 – Tipologie di conflitti d’interessi nel servizio di GESTIONE COLLETTIVA</b> .....	<b>10</b>
Art. 5.1 - Selezione degli investimenti.....	10
Art. 5.2 – Scelta delle controparti contrattuali .....	11
Art. 5.3 – Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento di pertinenza dei patrimoni gestiti .....	11
<b>Art. 6 Conflitti di interessi riguardanti la dismissione degli investimenti</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 7 – Operazioni personali</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 8 – Tipologie di conflitti d’interessi nelle altre attività prestate dalla Società</b> .....	<b>12</b>
CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSI .....	12
<b>Art. 9 – Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 10 – Misure organizzative per la gestione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>13</b>
Art.10.1 – ADVISORY BOARD.....	13
Art. 10.2 – Organi e funzioni aziendali competenti.....	13
Art.10.3 – CONSIGLIERI INDIPENDENTI .....	14
Art. 10.4 – Cumulo di funzioni .....	16
<b>Art. 11 – Procedure per la gestione dei conflitti d’interessi</b> .....	<b>17</b>
Art. 11.1 – Selezione degli investimenti .....	17
Art. 11.2 – Scelta delle controparti contrattuali.....	17
Art. 11.3 – Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento di pertinenza dei patrimoni gestiti .....	17
Art. 11.4 – Criteri di remunerazione.....	18
Art. 11.5 – Incentivi .....	18

<b>ART. 11.5 - INDIPENDENZA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI BENI.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 12 - Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d’interessi .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 13 - Conflitti d’interessi non neutralizzabili .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 14 - monitoraggio dei conflitti d’interessi .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 15 -Verifica e aggiornamento.....</b>	<b>20</b>

## Riferimenti normativi

### Disciplina Comunitaria

- Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;
- Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006;
- Regolamento Delegato 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- CESR'S Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments, aprile 2005;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.

### Disciplina nazionale

- D.lgs. 58/98, cosiddetto Testo unico della Finanza (TUF);
- “REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA del risparmio”: il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2019 e successivi aggiornamenti;
- “REGOLAMENTO INTERMEDIARI”: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il REGOLAMENTO INTERMEDIARI;
- Decreto del Ministero delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015.

## Modifiche al documento

<b>Versioni</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione delle Modifiche</b>
00	27/07/2020	Prima emissione e approvazione CdA

## Premessa

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA del risparmio, nonché dei SERVIZI accessori, le società di gestione del risparmio devono formulare, applicare e mantenere una “politica di gestione dei conflitti di interesse” che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l’equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi degli INVESTITORI. Pertanto in conformità al REGOLAMENTO INTERMEDIARI con il presente documento, Anima Alternative Sgr definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

## CAPO I – DEFINIZIONI

### ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Policy si intende per:
  - a) “ADVISORY BOARD”: comitato previsto dai regolamenti dei singoli fondi gestiti dalla SOCIETÀ e composto dai rappresentanti degli INVESTITORI, che verrà istituito per ogni singolo FIA;
  - b) “CAPOGRUPPO”: ANIMA HOLDING S.p.A.;
  - c) “CARRIED INTEREST”: si identifica nelle parti di utile di un FIA percepite dal personale per la gestione del FIA stesso o da altre persone fisiche o giuridiche che hanno concorso e/o concorrono a creare valore per tale FIA (cfr. “POLITICA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE” della SOCIETÀ);
  - d) “CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti/soggetti non correlati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero, basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
  - e) “CONSIGLIERI INDIPENDENTI” i consiglieri riconosciuti come indipendenti dalla SOCIETÀ in applicazione della presente Policy;
  - f) “CONSIGLIERI INDIPENDENTI NON CORRELATI”: i CONSIGLIERI INDIPENDENTI non in conflitto di interessi con la controparte di una determinata operazione e le relative parti correlate;
  - g) “CONTROLLO”: la fattispecie di cui all’art. 2359 del codice civile<sup>1</sup>;
  - h) “CONVENZIONI CON PARTI CORRELATE”: le convenzioni con parti/soggetti correlati aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di Banca Depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei SERVIZI accessori previsti dal TUF;
  - i) “D.M.”: Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di

<sup>1</sup> Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’INFLUENZA NOTEVOLE. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

- investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani;
- j) “DELEGHE OPERATIVE”: le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull’operatività ordinaria della società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla società;
  - k) “DIRIGENTE CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE”: il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;
  - l) “ESPONENTE DI RILIEVO DI UNA SOCIETÀ o ENTE”: il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ente, il rappresentante legale, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE della società o dell’ente;
  - m) “FIA”: il fondo comune d’investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD);
  - n) “FIA APERTO”: l’OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta dell’OICR;
  - o) “FIA CHIUSO”: l’OICR diverso da quello aperto;
  - p) “FIA DI CREDITO”: ai sensi dell’art 46 del TUF “Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani”, per OICR di credito si intendono i FIA italiani che possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme TUF e delle relative disposizioni attuative e ai sensi dell’art. 46-ter “Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia”, i FIA UE che possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle condizioni previste ai commi seguenti dell’art. 46-ter;
  - q) “FIA RISERVATO”: il FIA la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal D.M.;
  - r) “FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ”: servizio Compliance (articolo 61 del Regolamento 231/2013);
  - s) “FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO”: servizio Risk Management (articolo 39 del Regolamento 231/2013);
  - t) “FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA”: servizio Internal Auditing (articolo 62 del Regolamento 231/2013);
  - u) “FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI”: le funzioni operative per le quali un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente la capacità del gestore di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o previsti dalla disciplina di vigilanza; ovvero i risultati finanziari, la solidità o continuità della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; non sono considerate essenziali o importanti le funzioni previste dall’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento 565/2017 con i necessari adattamenti;
  - v) “GESTIONE COLLETTIVA”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;
  - w) “GESTORE”: il soggetto che, nell’ambito di un processo d’investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
  - x) “GRUPPO”: il GRUPPO di appartenenza della SGR come definito nel Titolo I, Capitolo I, punto 21) del REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA;
  - y) “GRUPPO rilevante della Società”: il GRUPPO rilevante della SGR/SICAV/SICAF come definito nel Titolo I, Capitolo I, punto 20) del REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA;
  - z) “INFLUENZA NOTEVOLE”: l’influenza come definita nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione I del REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA;
  - aa) “OICR”: gli OICVM e i FIA;

- bb) “PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ”: un soggetto che:
1. direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
    - i. CONTROLLA la SOCIETÀ, ne è controllato, o è sottoposto a comune CONTROLLO;
    - ii. detiene una partecipazione nella SOCIETÀ tale da poter esercitare un’INFLUENZA NOTEVOLE su quest’ultima;
    - iii. esercita il CONTROLLO sulla società congiuntamente con altri soggetti;
  2. è una società collegata alla SOCIETÀ’;
  3. è una joint venture in cui la SOCIETÀ’ è una partecipante;
  4. è uno dei DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE della SOCIETÀ’ o della sua controllante;
  5. è uno STRETTO FAMILIARE di uno dei soggetti di cui ai punti 1 e 4;
  6. è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 4 e 5 esercita il CONTROLLO, il CONTROLLO congiunto o l’INFLUENZA NOTEVOLE o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  7. è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della SOCIETÀ’, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
  8. risulta portatore di potenziali conflitti di interesse, in quanto è:
    - i. un SOCIO RILEVANTE (come definito alla lettera mm) e tutti gli azionisti della CAPOGRUPPO con PARTECIPAZIONI RILEVANTI;
    - ii. una società, e con essa tutte le società ad essa legate dalla definizione di controllo di cui all’art. 93 del TUF, con cui una o più SOCIETÀ DEL GRUPPO abbia stipulato accordi di collocamento che rappresentino oltre il 5% della massa gestita dal GRUPPO stesso;
    - iii. una società con cui una o più SOCIETÀ DEL GRUPPO abbia stipulato convenzioni di Banca Depositaria;
    - iv. un SOGGETTO RILEVANTE secondo la definizione di cui alla lettera nn);
  9. detiene una PARTECIPAZIONE RILEVANTE in una PARTE/SOGGETTO CORRELATO DELLA SOCIETÀ e viceversa;
- cc) “PARTECIPANTE” o “INVESTITORE”: il soggetto cui la SOCIETÀ presta il servizio di GESTIONE COLLETTIVA;
- dd) “PARTECIPAZIONE RILEVANTE”: ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della società partecipata qualora quest’ultima sia una società quotata, ovvero, ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell’art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- ee) “REGOLAMENTO INTERMEDIARI”: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti;
- ff) “REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA”: il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre del 2019 e successivi aggiornamenti;
- gg) “REGOLAMENTO UE”: il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- hh) “RETE” della società incaricata della revisione contabile della SOCIETÀ: la “RETE” come definita all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- ii) “SERVIZI”: i servizi accessori di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), del TUF limitatamente alle quote di FIA gestiti;
- jj) “SOCIETÀ” o “SGR”: ANIMA ALTERNATIVE SGR S.p.A.;

- kk) "SOCIETÀ DEL GRUPPO": le società del GRUPPO di appartenenza della SOCIETÀ;
- ll) "SOCIETÀ SOTTO SOGLIA": le SGR che svolgono esclusivamente il servizio di GESTIONE COLLETTIVA di FIA RISERVATI nonché le SiCAV e le SICAF riservate a investitori professionali che: (i) gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro; oppure (ii) gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale di ciascun FIA;
- mm) "SOCIO RILEVANTE": il socio della SOCIETÀ titolare di partecipazioni qualificate come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II<sup>2</sup>, del REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA, nonché tutti gli azionisti della CAPOGRUPPO con una PARTECIPAZIONE RILEVANTE;
- nn) "SOGGETTO RILEVANTE": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
1. amministratore, sindaco, socio o equivalente o dirigente della società;
  2. dipendenti della società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della società e che partecipino alla prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA o di altri servizi o attività da parte della medesima società (ad es, responsabili delle funzioni aziendali di controllo della società);
  3. persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla società sulla base del conferimento di una delega avente per oggetto la prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA o di altri servizi (ad esempio, il GESTORE delegato, gli outsourcer incaricati di attività di property, facility management);
- oo) "STRETTI FAMILIARI DI UN SOGGETTO": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente; c) ogni altro parente entro il quarto grado del SOGGETTO RILEVANTE che abbia convissuto per almeno un anno con il SOGGETTO RILEVANTE alla data dell'operazione personale;
- pp) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

## CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica alla SOCIETÀ nella prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA del risparmio e dei SERVIZI.

### ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La presente Policy definisce i criteri per la gestione dei conflitti di interessi in conformità a quanto definito all'art. 30 e seguenti del Regolamento 231/2013 con particolare riguardo all'obbligo di:
  - a. individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o

---

<sup>2</sup> Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di una SGR, SICAV o SICAF che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a. a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
- b. a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30%, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
- c. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF; d) al controllo della SGR, SICAV o SICAF, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, TUF, per le SICAV e le SICAF, ai fini dell'accertamento delle soglie sub a), b) e d), si fa riferimento alle sole azioni nominative.



- potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dei FIA e/o dei suoi INVESTITORI;
- b. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati.

La SOCIETÀ fornisce agli INVESTITORI informazioni, anche in forma sintetica, sulla Policy adottata, dando successiva comunicazione delle modifiche alla stessa eventualmente apportate.

### CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

#### ART. 4 – CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

1. La SOCIETÀ svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse del socio unico e la salvaguardia degli interessi dei PARTECIPANTI ai FIA da essa stessa istituiti o gestiti.
2. La SOCIETÀ adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dei FIA e/o dei suoi INVESTITORI.
3. La SOCIETÀ individua le circostanze di cui al paragrafo 2 in relazione alle attività svolte dalla stessa SOCIETÀ o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un soggetto.
4. In quanto appartenente ad un GRUPPO, la SOCIETÀ tiene conto anche delle circostanze di cui la stessa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del GRUPPO.
5. La SOCIETÀ considera, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dei FIA, che danno origine a un conflitto tra:
  - a) gli interessi della SOCIETÀ, compresi i suoi SOGGETTI RILEVANTI o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SOCIETÀ o un SOGGETTO RILEVANTE, e gli interessi dei FIA gestiti dalla SOCIETÀ o gli interessi dei PARTECIPANTI a tale FIA;
  - b) gli interessi dei FIA, ovvero, dei PARTECIPANTI, e gli interessi di altri FIA o dei rispettivi PARTECIPANTI a tali FIA;
6. Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA o dei servizi la SOCIETÀ valuta almeno se la stessa SOCIETÀ, un SOGGETTO RILEVANTE, una persona avente un legame di CONTROLLO diretto o indiretto con la SOCIETÀ si trovi in una delle seguenti situazioni:
  - a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi INVESTITORI;
  - b) ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del FIA o dei suoi INVESTITORI o dell'operazione realizzata per conto del FIA;
  - c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un FIA a pregiudizio degli interessi di un altro FIA; (ii) gli interessi di un INVESTITORE rispetto agli interessi di un altro INVESTITORE o gruppo di INVESTITORI dello stesso FIA;
  - d) esegue le stesse attività per più FIA;
  - e) riceva o riceverà da soggetti diversi dal FIA o dai suoi INVESTITORI un incentivo in relazione all'attività di GESTIONE COLLETTIVA fornita al FIA, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate rispettivamente per il servizio di GESTIONE COLLETTIVA.
7. La SOCIETÀ valuta se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interessi significativi e li comunicano agli INVESTITORI dei FIA (art. 36, par. 1 del REGOLAMENTO UE e art. 14, par. 1 direttiva AIFM);
8. La SOCIETÀ considera le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione della FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO:

- a. qualora il soggetto delegato controlli la SOCIETÀ o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti di affari;
  - b. qualora il soggetto delegato e un PARTECIPANTE a un fondo gestito siano parte del medesimo GRUPPO o intrattengano rapporti di affari fra di loro (qualora il PARTECIPANTE controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni);
  - c. qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più fondi gestiti o dei relativi PARTECIPANTI;
  - d. qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di una attività eseguita a favore della SGR o del fondo gestito;
  - e. qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi di uno o più fondi gestiti o degli INVESTITORI dei fondi gestiti.
9. Nel caso di investimento da parte del FIA in Società quotate si considerano anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

#### **ART. 5 – TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA**

1. La SOCIETÀ individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
  - a. alla selezione delle operazioni di investimento;
  - b. alla scelta delle controparti contrattuali;
  - c. all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento di pertinenza dei patrimoni gestiti.

#### **ART. 5.1 - SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

1. Si considerano operazioni in conflitto di interessi:
  - a) investimenti in crediti concessi alle società target a valere sul patrimonio dei Fondi gestiti dalla SGR o altri strumenti finanziari previsti dal regolamento dei Fondi, nel caso in cui le società target siano SOCIETÀ DEL GRUPPO e/o rientranti nella definizione di PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ;
  - b) investimenti nei FIA istituiti e gestiti dalla SOCIETÀ da parte di SOCIETÀ DEL GRUPPO;
  - c) investimenti nei FIA istituiti e gestiti dalla SOCIETÀ da parte di una società in portafoglio di uno dei FIA o da soci di una delle stesse;
  - d) sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di posizioni di rischio assunte da PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ nei confronti della società target ovvero dell'OICR target e classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»;
  - e) sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di un'esposizione debitoria della società target e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa nei confronti di un soggetto finanziatore che sia SOCIO RILEVANTE (per tale intendendosi, in questa fattispecie, quello con una partecipazione almeno del 10%) della SOCIETÀ o della CAPOGRUPPO, in misura superiore al 30% della esposizione debitoria complessiva (tale limite di concentrazione è elevato al 50% ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano SOCI RILEVANTI (per tali intendendosi, in questa fattispecie, quelli con una partecipazione almeno del 10%) della SOCIETÀ o della CAPOGRUPPO);
  - f) sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui alla precedente lettera e) da parte di soci della società target da cui i Fondi gestiti dalla SOCIETÀ' rilevano quote della società medesima, nei confronti di

soggetti finanziatori che siano SOCI RILEVANTI (per tale intendendosi, in questa fattispecie, quelli con una partecipazione almeno del 10%);

- g) operazioni di co-investimento con PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ o con PARTECIPANTI ai Fondi o con altri Fondi gestiti dalla SOCIETÀ;
  - h) Investimento della liquidità dei FIA in Time Deposit stipulati con PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ;
  - i) Investimento della liquidità dei FIA in fondi gestiti/istituiti da SOCIETÀ DEL GRUPPO.
2. Nell'ambito della definizione dei conflitti di interessi di cui sopra si considerano anche le operazioni di disinvestimento.
3. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, la SOCIETÀ acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività dalla stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da SOCIETÀ DEL GRUPPO e da PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ.

#### **ART. 5.2 – SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI**

- 1) Si considerano situazioni di conflitto di interessi:
- a) la verifica e la stipula dei contratti mediante l'utilizzo di società di consulenza ovvero studi legali appartenenti a SOCIETÀ DEL GRUPPO e/o a PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ;
  - b) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a SOCIETÀ DEL GRUPPO o da una PARTE/SOGGETTO CORRELATO ALLA SOCIETÀ per lo svolgimento dell'attività di selezione dei soggetti ai quali erogare il finanziamento o nei quali investire in capitale di rischio, la valutazione del merito di credito, la funzione di valutazione dei beni, il monitoraggio della performance e/o del rischio, l'attività di back office;
  - c) ulteriori incarichi affidati a terzi che già prestano servizi, definiti anche sulla base del conferimento di una delega, con riferimento ad un medesimo fondo, ovvero, a dipendenti o dirigenti di questi ultimi;
  - d) la stipula di accordi di advisory o di esternalizzazioni di servizi essenziali il cui corrispettivo gravi sul patrimonio dei FIA con SOCIETÀ DEL GRUPPO, SOGGETTI RILEVANTI e SOCI RILEVANTI (per tale intendendosi, in questa fattispecie, quello con una partecipazione almeno del 10%) della SOCIETÀ o della CAPOGRUPPO e/o con i PARTECIPANTI ai FIA.

#### **ART. 5.3 – ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI O CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI**

La Società può trovarsi nella situazione di esercitare i diritti di voto connessi agli strumenti finanziari acquisiti mediante la stipula dei contratti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, nonché, i diritti derivanti dalla stipula dei contratti stessi.

L'esercizio di tali diritti ha la funzione di presidiare e tutelare l'investimento effettuato, pertanto, vanno sempre esercitati ove ritenuto necessario nell'interesse del FIA e degli INVESTITORI.

#### **ART. 6 CONFLITTI DI INTERESSI RIGUARDANTI LA DISMISSIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Si considera situazione di conflitto di interessi l'ipotesi in cui in caso di disinvestimento mediante cessione sul mercato secondario, ovvero, mediante cessione della partecipazione in caso di investimenti in

strumenti di capitale di rischio le attività poste in essere possano ledere gli interessi degli INVESTITORI.

#### **ART. 7 – OPERAZIONI PERSONALI**

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un SOGGETTO RILEVANTE o una persona avente un legame diretto o indiretto con la SOCIETÀ effettui un investimento personale in relazione a scelte di investimento per conto del patrimonio gestito, perseguendo un interesse distinto da quello dell'INVESTITORE ed influenzando sulla modalità di prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA o dei servizi in modo pregiudizievole per l'INVESTITORE.

#### **ART. 8 – TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELLE ALTRE ATTIVITÀ PRESTATE DALLA SOCIETÀ**

Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote di FIA si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di FIA propri, ivi inclusi gli OICR gestiti/istituiti da SOCIETÀ DEL GRUPPO.

### **CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

#### **ART. 9 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURE PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1. La SOCIETÀ adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.
2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:
  - a) essere idonee ad evitare che i conflitti possano ledere gravemente gli interessi di uno o più FIA gestiti o quelli dei relativi PARTECIPANTI;
  - b) essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della SOCIETÀ e del GRUPPO cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei SERVIZI o attività prestati.
  - c) garantire che i SOGGETTI RILEVANTI impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza:
    - a. proporzionato alle dimensioni e alle attività della SOCIETÀ e del GRUPPO cui essa appartiene;
    - b. adeguato alla significatività del rischio che gli interessi del FIA e dei PARTECIPANTI siano danneggiati.
3. La SOCIETÀ tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi (art. 33, del Regolamento Delegato 231/2013).
4. La SOCIETÀ, al fine di garantire l'indipendenza dei SOGGETTI RILEVANTI, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:
  - a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i SOGGETTI RILEVANTI anche di SOCIETÀ DEL GRUPPO coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o i rispettivi PARTECIPANTI;

- b) garantire la vigilanza dei SOGGETTI RILEVANTI le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di FIA da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con i FIA e i PARTECIPANTI;
  - c) eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei SOGGETTI RILEVANTI coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri SOGGETTI RILEVANTI coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
  - d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un SOGGETTO RILEVANTE svolge il servizio di GESTIONE COLLETTIVA o altri servizi;
  - e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un SOGGETTO RILEVANTE a distinte attività riconducibili al servizio di GESTIONE COLLETTIVA svolto dalla SOCIETÀ ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un SOGGETTO RILEVANTE al servizio di GESTIONE COLLETTIVA e agli altri servizi attività svolti dalla SOCIETÀ, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.
5. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei SOGGETTI RILEVANTI, la SOCIETÀ adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.
  6. Quando, nella prestazione dei servizi di GESTIONE COLLETTIVA, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del FIA o dei PARTECIPANTI tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SOCIETÀ agisca nel miglior interesse del FIA o dei PARTECIPANTI.
  7. La SOCIETÀ rende disponibile periodicamente agli INVESTITORI, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
  8. La SOCIETÀ mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto d'interessi che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi INVESTITORI.

## **ART. 10 – MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

### **ART.10.1 – ADVISORY BOARD**

1. Il comitato ADVISORY BOARD, comitato composto dai rappresentanti degli INVESTITORI così come previsto nei regolamenti dei singoli fondi gestiti dalla SOCIETÀ, si riunisce (i) su base semestrale, (ii) su richiesta del suo presidente o della maggioranza dei suoi membri, (iii) su richiesta della SGR.
2. L'ADVISORY BOARD è titolato ad esprimere il proprio parere non vincolante su (a) le strategie e gli indirizzi generali del Fondo e (b) le proposte al CdA della SGR relative a investimenti e disinvestimenti; e il proprio parere vincolante in ordine a (c) situazioni di potenziale conflitto d'interessi e (d) ove previsto dal regolamento del Fondo (ad esempio superamento di taluni limiti di investimento, investimenti e disinvestimenti dopo un Key Man Event, ecc...).
3. Se un membro dell'ADVISORY BOARD si trova in posizione di conflitto di interessi con il Fondo, deve tempestivamente informare gli altri membri e astenersi dal voto.

### **ART. 10.2 – ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d'interessi. Tutte le situazioni previste nel presente documento o nel documento sulle misure organizzative e procedure interne che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché

adotti le necessarie decisioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di conferimento in delega di FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI e di funzioni aziendali a SOCIETÀ DEL GRUPPO - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
3. L'Amministratore Delegato attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
4. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.
5. La FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.
6. La FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.
7. La FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SOCIETÀ. Essa inoltre formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche realizzate e ne verifica l'osservanza.

#### **ART.10.3 - CONSIGLIERI INDIPENDENTI**

1. La SOCIETÀ assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente almeno un CONSIGLIERE INDIPENDENTE;
2. Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE conserva requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apporta un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
3. Si considera indipendente un consigliere non esecutivo che non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la SOCIETÀ o con soggetti legati alla SOCIETÀ, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza del proprio componente avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un consigliere non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:
  - a. se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della SOCIETÀ almeno pari al 10 per cento o è in grado di esercitare su di essa una INFLUENZA NOTEVOLE, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il CONTROLLO o una INFLUENZA NOTEVOLE sulla SOCIETÀ;
  - b. se è ESPONENTE DI RILIEVO DI SOCIETÀ O ENTE partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il CONTROLLO o un'INFLUENZA NOTEVOLE sulla SOCIETÀ;
  - c. se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della SOCIETÀ o di una SOCIETÀ DEL GRUPPO;
  - d. se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) del Consiglio di



- Amministrazione della SOCIETÀ o di una SOCIETÀ DEL GRUPPO;
- e. se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia Amministratore Delegato o Direttore Generale o SOCIO RILEVANTE, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la SOCIETÀ o con una SOCIETÀ DEL GRUPPO;
  - f. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una SOCIETÀ DEL GRUPPO una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
  - g. se è stato componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - h. se riveste la carica di Amministratore Delegato o Direttore Generale in un'altra società nella quale l'Amministratore Delegato della SOCIETÀ rivesta un ruolo con funzione di gestione;
  - i. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla RETE della società incaricata della revisione contabile della SOCIETÀ;
  - j. se è uno STRETTO FAMILIARE DI UN SOGGETTO che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
5. L'indipendenza del consigliere è periodicamente verificata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il CONSIGLIERE INDIPENDENTE trasmette al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale attesta la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e fornisce al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del consigliere. Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.
  6. La SOCIETÀ rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: generalità, numero e attribuzione del consigliere indipendente, in modo distinto rispetto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
  7. La SOCIETÀ, per almeno due anni dalla cessazione della carica di un CONSIGLIERE INDIPENDENTE, non intrattiene con esso significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.
  8. Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE presenta, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE esprime un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy.
  9. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcun CONSIGLIERE INDIPENDENTE NON CORRELATO, il parere di cui al paragrafo precedente è reso dal Collegio Sindacale, sentite le funzioni di controllo.
  10. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dal CONSIGLIERE INDIPENDENTE sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria a quella del CONSIGLIERE INDIPENDENTE o a quella del comitato di cui al paragrafo precedente.
  11. Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE dovrà essere sentito dal Consiglio di Amministrazione in caso di delibere su operazioni di investimento in conflitto di interessi, esprimendo un parere non vincolante; in caso di parere negativo o condizionato del CONSIGLIERE INDIPENDENTE in ordine all'esecuzione di operazioni di investimento in conflitto di interessi, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare l'eventuale decisione differente;
  12. In caso di parere negativo o condizionato del CONSIGLIERE INDIPENDENTE in ordine alla stipulazione di CONVENZIONI CON PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ, le procedure della SOCIETÀ prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La SOCIETÀ dà trasparenza agli INVESTITORI/clienti - con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione - degli elementi essenziali delle

CONVENZIONI CON PARTI/SOGGETTI CORRELATI ALLA SOCIETÀ stipulate nonostante l'avviso contrario del CONSIGLIERE INDIPENDENTE e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

13. Le procedure della SOCIETÀ possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12. Le procedure della SOCIETÀ possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12, le operazioni ordinarie che siano concluse a CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
14. Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE può proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della SOCIETÀ ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la SOCIETÀ e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con il CONSIGLIERE INDIPENDENTE stesso per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali il CONSIGLIERE INDIPENDENTE sia privo di specifica competenza professionale.

#### **ART. 10.4 - CUMULO DI FUNZIONI**

1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla SOCIETÀ:
  - a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nonché i titolari di DELEGHE OPERATIVE della SOCIETÀ non assumono nelle SOCIETÀ DEL GRUPPO (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della SOCIETÀ nonché nelle SOCIETÀ DEL GRUPPO che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di Banca Depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i SERVIZI accessori previsti dal TUF o che erogano finanziamenti in favore dei patrimoni gestiti, le seguenti funzioni:
    - componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
    - dirigente con DELEGHE OPERATIVE attinenti le attività e i SERVIZI sopra indicati.Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al GRUPPO rilevante della Società;
  - b. il Presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato nonché i titolari di DELEGHE OPERATIVE della SOCIETÀ non assumono nelle società i cui strumenti finanziari o crediti siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
    - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
    - dirigente con DELEGHE OPERATIVE.
2. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla SOCIETÀ, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di private equity/private debt o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla SOCIETÀ, laddove la presenza nel Consiglio di Amministrazione costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

#### **ART. 10.5 - OBBLIGO DI ASTENSIONE**



1. I soci e gli amministratori della SOCIETÀ, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, assicurano il rispetto dell'art. 6, comma 2-novies del TUF.

#### **ART. 11 – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

Le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi assicurano che il Consiglio di Amministrazione disponga di un adeguato flusso informativo tale da consentire un monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure adottate.

##### **ART. 11.1 – SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi.
- 2 La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
- 3 Al CONSIGLIERE INDIPENDENTE devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

##### **ART. 11.2 – SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì presidi di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei PARTECIPANTI ai FIA delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE:
  - a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
  - b. verifica che le condizioni economiche siano CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della SOCIETÀ;
  - c. verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla SOCIETÀ a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di GESTIONE COLLETTIVA e degli altri servizi e attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del GRUPPO siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della SOCIETÀ e da garantire il rispetto dell'interesse dei PARTECIPANTI ai FIA;  
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE assicura che della gestione del portafoglio e la gestione del rischio avvengano nel rispetto delle previsioni contenute nel REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO.

##### **ART. 11.3 – ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI O CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI**

- 1 La SOCIETÀ può trovarsi nella situazione di esercitare i diritti di voto connessi agli strumenti

finanziari acquisiti mediante la stipula dei contratti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, nonché, i diritti derivanti dalla stipula dei contratti stessi.

- 2 L'esercizio di tali diritti ha la funzione di presidiare e tutelare l'investimento effettuato, pertanto, vanno sempre esercitati, ove ritenuto necessario, nell'interesse del FIA e degli INVESTITORI;
- 3 La SOCIETÀ esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse dei PARTECIPANTI ai FIA. I dipendenti della SOCIETÀ che sono stati delegati a gestire i portafogli dei FIA, possono far parte del Consiglio di Amministrazione delle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei portafogli stessi, rappresentando tale nomina maggior tutela a favore dei FIA e degli INVESTITORI.
- 4 Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento dei patrimoni gestiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5 La SOCIETÀ dà trasparenza ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento di pertinenza dei patrimoni gestiti ad essa spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della SOCIETÀ o presso la relativa sede).
- 6 Il CONSIGLIERE INDIPENDENTE verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari o contratti di finanziamento di pertinenza dei patrimoni gestiti.

#### **ART. 11.4 – CRITERI DI REMUNERAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. Articolo 41 – “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” del REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO, il CONSIGLIERE INDIPENDENTE o, ove presente il comitato remunerazione, esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e dei dirigenti con DELEGHE OPERATIVE e dei gestori, con riferimento sia alla parte fissa che variabile della stessa.
3. Il Consiglio di Amministrazione individua i meccanismi per la definizione delle soglie di utile dell'investimento effettuato dal personale nel FIA gestito che eccede l'utile pro-rata e che si configura come CARRIED INTEREST.

#### **ART. 11.5 – INCENTIVI**

La SOCIETÀ ha adottato una Policy per gestire gli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei servizi di GESTIONE COLLETTIVA e accessori.

In tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione, una adeguata declinazione nelle procedure interne.

In particolare, sono stati predisposti dei presidi per verificare che gli incentivi ricevuti/forniti:

- siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso all'INVESTITORE;
- non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi dell'INVESTITORE.

È, inoltre, previsto che i sottoscrittori prima della prestazione del servizio siano informati sugli incentivi pagati/ricevuti a/da soggetti terzi.

**ART. 11.5 - INDIPENDENZA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI BENI**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente secondo quanto previsto nel REGOLAMENTO DELEGATO 231/2013. In particolare, con riferimento alla FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, verifica che siano assicurate le garanzie contro i conflitti di interessi previste dall'art. 42 e 43 del Regolamento Delegato UE 231/2013.
2. Nel caso di società diverse da quelle SOTTO SOGLIA, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, verifica che sia assicurata l'indipendenza della funzione preposta alla Valutazione dei Beni secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA;
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, stabilisce con delibera le procedure da adottare per monitorare che la conclusione dei contratti di compravendita di asset liquidi avvenga al fair value, così da evitare che siano effettuati acquisti (vendite) ad un prezzo superiore (inferiore) al costo corrente di tali strumenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, si assicura che vengano utilizzate metodologie ben conosciute ed accettate per il corretto calcolo del costo di acquisto.

**ART. 12 – ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, stabiliscono le procedure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di SOGGETTI RILEVANTI coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, valuta l'adozione di:
  - a. principi deontologici volti a individuare i comportamenti che i SOGGETTI RILEVANTI sono tenuti ad osservare nell'ambito delle loro funzioni o attività;
  - b. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i SOGGETTI RILEVANTI impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;
  - c. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato curano l'adeguatezza e l'efficacia della policy relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente.

**ART. 13 – CONFLITTI D'INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dei FIA o degli INVESTITORI del FIA determina con delibera le misure necessarie per assicurare il miglior interesse del FIA e dei PARTECIPANTI.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del CONSIGLIERE INDIPENDENTE, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del FIA e dei PARTECIPANTI, si assicura che a questi ultimi sia resa disponibile periodicamente, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili unitamente all'illustrazione della decisione dallo stesso assunta e la relativa motivazione.

**ART. 14 – MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D’INTERESSI**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione affida alla **FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ** il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro nel quale sono riportate le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d’interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più FIA e dei suoi **PARTECIPANTI**.
- 2 Il registro identifica le tipologie di conflitti d’interessi secondo l’ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all’operatività che la **SOCIETÀ** intende porre in essere.
- 3 La **FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ** provvede a riferire, nell’ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall’art. 113 del **REGOLAMENTO INTERMEDIARI** (che rinvia all’art. 61 del **REGOLAMENTO UE 231/2013**) e, in ogni caso, ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d’interessi.

Qualora determinate attività della **SOCIETÀ** siano svolte da terzi, la **SOCIETÀ** mediante accordo scritto con la parte terza stabilisce che questi conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da **SOGGETTI RILEVANTI** e che dietro richiesta della **SOCIETÀ** fornisca prontamente tali informazioni.

**ART. 15 – VERIFICA E AGGIORNAMENTO**

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all’aggiornamento delle situazioni di conflitto d’interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
  - a. la struttura della **SOCIETÀ** o del **GRUPPO** muta in modo significativo;
  - b. la **SOCIETÀ** avvia nuove attività.
2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l’Amministratore Delegato predispone adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i **SOGGETTI RILEVANTI** e le **SOCIETÀ DEL GRUPPO**.
3. La **FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ** controlla regolarmente l’efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d’interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
4. Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l’efficace gestione dei conflitti d’interessi.